

A.A.T.O. "VENEZIA AMBIENTE"

REGOLAMENTO
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
ONLUS

Approvato con Delibera dell'Assemblea d'Ambito in data 23 aprile 2009 n. 6/2009 VI di verbale
PROTOCOLLO 00264/2009

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Finalità ed ambito di applicazione

ART. 2 Norme di rinvio

ART. 3 Campagne di raccolta

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la raccolta di Rifiuti Urbani da parte delle 'Organizzazioni non lucrative di utilità sociale', così come definite dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, e per brevità denominate ONLUS, che svolgono attività di raccolta dei rifiuti urbani quale servizio di cortesia nei confronti del privato cittadino.

2. Con il presente regolamento si vuole favorire la funzione sociale delle ONLUS nella raccolta dei Rifiuti Urbani e definire le procedure per il controllo di tali attività da parte delle Pubbliche Amministrazioni, mantenendo la finalità dell'avvio a recupero dei rifiuti urbani riciclabili o riutilizzabili.

3. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento sono rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, identificati dai seguenti codici CER:

- 200101 carta e cartone
- 200102 vetro
- 200110 abbigliamento
- 200140 metallo
- 200307 ingombranti (non contenenti sostanze pericolose)

4. Sono esclusi dal presente regolamento i rifiuti assimilati agli urbani provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, i rifiuti speciali e i rifiuti urbani non identificati dai codici di cui al punto 3.

Art. 2

Norme di rinvio

1. Secondo quanto disciplinato dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 gli statuti o atti costitutivi delle ONLUS possono prevedere lo svolgimento di attività nel settore della 'tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti (...)'.

2. Per tutto quanto attiene alla disciplina di dettaglio della gestione dei rifiuti e non regolato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della normativa di settore.

Art. 3
Campagne di raccolta

1. L'attività di raccolta e conferimento dei Rifiuti Urbani da parte delle ONLUS, disciplinata dal presente regolamento, può essere organizzata esclusivamente secondo campagne di durata limitata e comunque non superiori a 7 giorni.

I rifiuti potranno essere raccolti esclusivamente mediante il sistema porta a porta presso le abitazioni civili.

2. Per l'attivazione di una campagna di raccolta, ONLUS deve comunicare all'AATO Venezia Ambiente e al Comune nel quale viene effettuata la campagna, con almeno 20 giorni di anticipo, le date della raccolta e le tipologie di rifiuti che verranno prelevati, utilizzando la modulistica allegata.

La campagna potrà essere effettuata previo esplicito nulla osta da parte di AATO, che sottoscriverà la richiesta di ONLUS qualora sia verificato il rispetto dei requisiti richiesti.

Copia del nulla osta dovrà accompagnare i rifiuti urbani raccolti ai sensi del presente regolamento.

3. I rifiuti prelevati devono essere conferiti da parte delle ONLUS presso gli ecocentri comunali abilitati al ricevimento dei codici CER dei rifiuti raccolti.

I rifiuti conferiti devono essere posizionati all'interno degli ecocentri per frazioni omogenee, separatamente dagli altri rifiuti, in modo da essere in seguito facilmente individuabili, e devono inoltre essere collocati in modo idoneo ad evitarne la dispersione e l'eventuale dilavamento meteorico.

4. Nel caso in cui la raccolta venga effettuata su più Comuni, il rifiuto viene raccolto, trasportato e depositato mantenendo separati i rifiuti in base alla provenienza, in modo da consentire la rilevazione del peso relativo ad ogni Comune.

5. La permanenza dei rifiuti presso l'ecocentro non dovrà superare i 30 giorni.

6. Entro 90 giorni dall'asporto dei rifiuti dall'ecocentro da parte di ditte autorizzate, dovrà essere comunicato all'AATO da parte di ONLUS il quantitativo dei rifiuti raccolti, suddivisi per codice CER e per Comune di provenienza, nonché l'impianto di destinazione finale, inviando allo scopo fotocopia della quarta copia del formulario di identificazione.

- 200110 abbigliamento
- 200140 metallo
- 200307 ingombranti (non contenenti sostanze pericolose)

2. I rifiuti verranno raccolti mediante sistema porta a porta presso abitazioni civili del Comune di:

.....

3. I rifiuti prelevati saranno trasportati presso l'ecocentro, abilitato al ricevimento dei codici CER raccolti, sito in:

Comune:, via..... n°, con cui l'associazione ONLUS ha preso accordi per il conferimento dei rifiuti nelle date indicate.

4. Entro 90 giorni dall'asporto dei rifiuti dall'ecocentro da parte di ditte autorizzate, verrà trasmessa all'AATO da parte di ONLUS fotocopia della quarta copia del formulario di identificazione con indicato il quantitativo dei rifiuti raccolti, suddivisi per codice CER e per Comune di provenienza, nonché l'impianto di destinazione finale.

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, si dichiara di operare nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di AATO Venezia Ambiente prot. 264/2009.

Data e firma

.....

SPAZIO RISERVATO A AATO VENEZIA AMBIENTE.

Il Direttore di AATO Venezia Ambiente

Visto l'esito dell'istruttoria per la verifica di conformità delle autodichiarazioni a quanto previsto dal Regolamento di AATO Venezia Ambiente prot. 264/2009.

rilascia

Nulla Osta all'esecuzione dell'attività comunicata.

Venezia, li

Il Direttore

Dott. Alessandro Pavanato

¹ Le singole campagne di raccolta non devono avere una durata superiore a 7 giorni.